



REGIONE LIGURIA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

PER LA STAGIONE 2025/2026

(Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2025 n. 217)

Articolo 1 (Caccia programmata)

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

A) Periodi di caccia:

- 1) In attuazione dell'articolo 34, comma 6, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) la caccia alla selvaggina stanziale e alla selvaggina migratoria sia da appostamento sia in forma vagante è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore.
- 2) Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Regione ai sensi della lettera E);
- 3) dal 1° ottobre al 30 novembre, in attuazione dell'articolo 34, comma 7, della l.r. 29/1994 e sulla base delle osservazioni relative alle annate precedenti e dei dati aggiornati relativi agli abbattimenti delle ultime stagioni venatorie, la caccia al colombaccio, merlo e tordo bottaccio è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per ulteriori due giornate settimanali, in tutto il territorio regionale esclusivamente se praticata da appostamento. Relativamente alle specie tordo sassello e cesena, in tale periodo è consentita una sola giornata aggiuntiva e il cacciatore deve cerchiare il rettangolo posto a fianco della forma di caccia "Giornate aggiuntive solo da appostamento" sul tesserino venatorio nella giornata in cui decide di prelevare le due specie;
- 4) non sono mai consentite né la posta, né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.
- 5) La caccia alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole sino alle ore 16:30;

B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

- 1) **lepre comune e coniglio selvatico:** dalla terza domenica di settembre al 30 novembre;
- 2) **quaglia:** dalla terza domenica di settembre al 30 ottobre;
- 3) **pernice rossa e starna:** dalla terza domenica di settembre al 30 novembre sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA), commisurati alla dinamica della popolazione, che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo. La Regione può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- 4) **fagiano:** dalla terza domenica di settembre al 30 novembre; dal 1° dicembre al 31 gennaio sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo;
- 5) **beccaccia:** dal 1° ottobre al 19 gennaio. La caccia alla beccaccia nel mese di gennaio può essere esercitata solo in forma esclusiva e per un massimo di due giornate a scelta del cacciatore. A tal fine, il cacciatore che intenda esercitare tale attività, prima dell'inizio della giornata, deve annerire il rettangolo posto a fianco della forma di caccia "beccaccia a gennaio" sulla pagina del tesserino venatorio. In presenza di eventi climatici sfavorevoli nei mesi invernali (ondate di gelo) saranno adottate le procedure previste dal "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" redatto da ISPRA;
- 6) **merlo:** dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre; nel mese di settembre solo da appostamento;
- 7) **allodola:** dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 8) **colombaccio:** dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- 9) **tordo bottaccio:** dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; nel mese di settembre solo da appostamento;
- 10) **tordo sassello e cesena:** dal 1° ottobre al 19 gennaio;
- 11) **germano reale, gallinella d'acqua, folaga, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, frullino e beccaccino:** dalla terza domenica di settembre al 19 gennaio;
- 12) **porciglione:** dal 1° ottobre al 19 gennaio;
- 13) **moretta:** dal 1° novembre al 19 gennaio;
- 14) **cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza:** dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- 15) **fagiano di monte:** dal 1° ottobre al 30 novembre (limitatamente ai soggetti maschi); la Regione determina, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determina le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

Caccia alla volpe:

È consentita ai singoli cacciatori dal 1° ottobre al 31 gennaio per non più di tre giornate alla settimana. Nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 gennaio può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalla Regione, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia. Nello stesso periodo è altresì consentito l'abbattimento della volpe durante la battuta di caccia al cinghiale.

C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica: pernice bianca, lepre bianca e coturnice;

D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:

- 1) **cinghiale:** il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti misure di contrasto alla peste suina africana (PSA), secondo le norme regolamentari emanate dalla Regione e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento stabiliti, nel seguente periodo: 1° ottobre – 31 gennaio.
- 2) **prelievo degli ungulati in forma selettiva:** Sulla base delle linee guida nazionali elaborate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), la Regione approva piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo, nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali vigenti.

E) Zona delle Alpi:

L'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito su conformi disposizioni emanate dalla Regione. Sui terreni ricadenti in zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

F) Zone di protezione speciale (ZPS):

Nelle ZPS non ricomprese all'interno di zone di divieto venatorio è consentito cacciare nel rispetto del Regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5, *Regolamento recante "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri"*. Nel mese di gennaio l'attività venatoria da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante è consentita nelle giornate di sabato e domenica.

G) Orario di caccia:

- La caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata secondo quanto stabilito dalla normativa regionale nel rispetto degli orari di seguito riportati, fatto salvo quanto disposto dalla lettera A), punto 3), del presente calendario per la specie beccaccia;
- dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6:15 alle ore 19:15 (ora legale);
 - dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6:45 alle ore 18:45 (ora legale);
 - dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale dalle ore 7:00 alle ore 18:30 (ora legale);
 - dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle ore 6:00 alle ore 17:30;
 - dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6:15 alle ore 17:15;
 - dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6:30 alle ore 17:00;
 - dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6:45 alle ore 16:45;
 - dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7:00 alle ore 17:00;
 - dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7:15 alle ore 17:15;
 - dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7:00 alle ore 17:30;

H) Caccia con il falco e con l'arco:

La caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

I) Carniere massimo giornaliero:

- 1) Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:
 - a) **Selvaggina stanziale:** fagiano, coniglio selvatico, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola lepre; fagiano di monte: 1 capo; volpe: 1 capo.
 - b) **Selvaggina migratoria:** 25 capi complessivamente con il limite di:
 - colombaccio: 15 capi; nelle giornate aggiuntive usufruite nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 10 capi;
 - allodola: 10 capi;
 - quaglia: 5 capi;
 - beccaccia: 2 capi;
 - moretta: 2 capi;
 - mestolone, canapiglia, marzaiola, codone, frullino, beccaccino: complessivamente 5 capi;
 - germano reale, gallinella d'acqua, porciglione, alzavola, fischione, folaga: complessivamente 8 capi;
- 2) È consentito, oltre a quanto previsto dal punto 1. della lettera I), il prelievo di 20 capi per specie per cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

L) Carniere massimo stagionale:

- 1) Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso dell'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:
 - quaglia: 25 capi; allodola: 50 capi; beccaccia: 20 capi; tordo sassello: 95 capi; codone: 25 capi; moretta: 5 capi; fagiano: 20 capi; lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi.
- 2) È vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al presente articolo ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.
- 3) Il prelievo di specie consentite all'interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie) è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'articolo 32, commi 6 e 7, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29) e ss.mm.ii.. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalla Regione.

Articolo 2 (Limitazioni all'attività venatoria)

1. La Regione può vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche, nonché per malattie accertate dalle Aziende Sanitarie Locali competenti o altre calamità.

Articolo 3 (Tesserino per l'esercizio venatorio)

1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organismi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, come disposto dall'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il tesserino venatorio relativo alla stagione precedente deve essere riconsegnato entro e non oltre il 15 ottobre.
3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

Articolo 4 (Vigilanza)

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell'articolo 48, comma 1, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Gli organi di vigilanza hanno l'obbligo di segnare l'avvenuto controllo del cacciatore nell'apposito spazio del tesserino regionale.

Articolo 5 (Sanzioni)

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dalla l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare, per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite in determinate zone del territorio regionale, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6 (Norme finali e transitorie)

1. La Regione adotta misure per la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica, nel rispetto delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per tutto quanto non indicato nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.